Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 1° maggio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 17 agosto 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti addì 28 settembre 1938-XVI, registro 29 Africa Italiana, foglio 2.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Ravazzoni Mario fu Vittorio e di Dazzi Vittorina, nato a San Pietro in Gù (Padova) il 9 aprile 1892, maggiore s.p.e. del battaglione carri d'assalto del Governo Galla Sidama. — Comandante di battaglione carri d'assalto di alte doti militari e di grande perizia tecnica, dava valido, gagliardo contributo alla vittoria durante l'intero ciclo di grande polizia coloniale nella regione dei grandi Laghi. Al comando di una grossa colonna autocarrata, complessa di mezzi e di armi, ricevuto il compito di attaccare una forte formazione abissina, in marcia per congiungersi ad altre forze ribelli, assolveva

il compito stesso in modo perfetto. Riusciva, infatti, mercé le ardite o sagaci disposizioni impartite e l'alta perizia tecnica esplicata, a realizzare la completa sorpresa dell'avversario, sì da conseguirne, con le minime perdite, l'annientamento totale. — Lago Sciala (Monte Uobani), 8-9 febbraio 1937-XV.

Gherenchiel Fucurei, muntaz (58653) del V gruppo artiglieria someggiata coloniale. (*Alla memoria*). — Durante un combattimento, si lanciava decisamente all'attacco del nemico. Rimasto isolato veniva circondato da forze soverchianti e dopo aspra lotta cadeva vittima del proprio dovere. — Noarì, 23 maggio 1937-XV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Caccialupi Pietro di Giacomo e di Magnani Marina, nato a Collagna (Reggio Emilia) il 29 giugno 1906, sergente maggiore del X battaglione arabo-somalo. — Assunto il comando del plotone comando di battaglione, si prodigava nell'assicurare il servizio collegamenti con l'avanguardia ed i reparti fiancheggianti di una colonna in movimento. Dimostrava in tutti i combattimenti ai quali partecipava ancora, sprezzo del pericolo, spirito di sacrificio, elevato senso del dovere e spiccate doti di coraggio e di ardire. — Daua Parma - Mega Irgalem, 1° gennaio - 25 giugno - 1° dicembre 1936-XV.

Ailemariam Mahasciò, ascari del XXXI battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Durante un combattimento, addetto al nucleo munizioni di una squadra mitraglieri, caduto il proprio tiratore, lo sostituiva prontamente incurante della viva reazione avversaria, e riapriva il fuoco sul nemico continuando anche dopo che tutti i suoi compagni erano stati messi fuori combattimento, dando prova di coraggio e sprezzo del pericolo. — Noarì, 23 maggio 1937-XV.

Gherechidan Cheflé, ascari (67644) della V brigata coloniale. — Ferito durante un combattimento, rifiutava il ricovero in ospedale per non allontanarsi dal reparto. In successivo fatto d'arme, visti i compagni lanciarsi all'assalto del nemico, li seguiva e combatteva fino a quando, esausto di forze, cadeva sfinito. — Noarì, 23 maggio 1937-XV.

CROCE DI GUERRA

Rosati Tonino di Quinto e di Badioli Guerina, nato a Pesaro il 17 luglio 1913, caporale maggiore del XXXI battaglione coloniale. — Maniscalco di un battaglione indigeni, durante un combattimento dava reiterate prove di slancio e coraggio. In successivo fatto d'arme, volontariamente si portava sulla linea e combatteva con calma e serenità contro il nemico asserragliato in munite posizioni, dando prova di spirito aggressivo e sprezzo del pericolo. — Noarì, 23-25 maggio 1937-XV.

Adem Abdalla, ascari del V gruppo artiglieria someggiata coloniale. — Maniscalco di un battaglione indigeni, durante un combattimento dava reiterate prove di slancio e coraggio. In successivo fatto d'arme volontariamente si portava sulla linea e combatteva con calma e serenità contro il nemico asserragliato in munite posizioni, dando prova di spirito aggressivo e sprezzo del pericolo. — Noarì, 23-25 maggio 1937-XV.

Ali Scium Ismail, buluc basci del XXXI battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Graduato capace e coraggioso, durante un combattimento, coadiuvava efficacemente il proprio ufficiale, incitando con la voce e con l'esempio i propri dipendenti e prodigandosi infaticabilmente nell'assolvimento di vari compiti affidatigli. Esempio di coraggio e serenità. — Noarì, 23 maggio 1937-XV.

Ghebreghergbis Ailù, buluc basci (11136) del XXXI battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Graduato anziano e valoroso, durante un combattimento, ferito ad una mano sostituiva più volte gli ascari caduti, prodigandosi con calma e sangue freddo al funzionamento delle armi della sua sezione dando ai dipendenti esempio di sprezzo del pericolo ed ardire. — Noarì, 23 maggio 1937-XV.

Gheresillasse Aptezien, ascari (93605) del XXXI battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Appartenente al nucleo munizioni di una squadra mitraglieri, durante un combattimento, caduto il proprio porta treppiedi, lo sostituiva prontamente in uno sbalzo e si prodigava successivamente presso un'altra squadra vicina, semidistrutta, assicurando ad ambedue le armi il rifornimento munizioni, sotto violento fuoco nemico. Esempio di coraggio e attaccamento al dovere. — Noarì, 23 maggio 1937-XV.

Gheresillasse Mesciesciá, ascari (96048) del V gruppo artiglieria someggiata coloniale. — Maniscalco di un battaglione indigeni, durante un combattimento dava reiterate prove di slancio e coraggio. In successivo fatto d'arme volontariamente si portava sulla linea e combatteva con calma e serenità contro il nemico asserragliato in munite posizioni, dando prova di spirito aggressivo e sprezzo del pericolo. — Noarì, 23-25 maggio 1937-XV.

Goesc Mahasciò, ascari del V gruppo artiglieria someggiata coloniale. — Maniscalco di un battaglione indigeni, duranante un combattimento dava reiterate prove di slancio e coraggio. In successivo fatto d'arme volontariamente si portava sulla linea e combatteva con calma e serenità contro il nemico asserragliato in munite posizioni, dando prova di spirito aggressivo e sprezzo del pericolo. — Noarì, 23-25 maggio 1937-XV.

Immesghen Abrahà, muntaz del XXXI battaglione coloniale, reparto comando. — Benchè ammalato, rifiutava di rimanere alla base pur di seguire le sorti del reparto. Durante un combattimento trasportava per due volte ascari feriti gravemente al posto di medicazione, sotto il fuoco nemico, dando così esempio di spirito di sacrificio e cameratismo. — Noarì, 23 maggio 1937-XV.

Sebatlab Tellà muntaz del XXXI battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Capo arma tiratore di squadra mitraglieri, durante un combattimento, rimasto senza il porta treppiedi, si caricava, nei vari sbalzi, l'arma completamente montata ed eseguiva il fuoco con perfetta calma incurante della violenta reazione avversaria, dando prova di coraggio, sprezzo del pericolo ed alto sentimento del dovere. — Noarì, 23 maggio 1937-XV.

(1596)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 febbraio 1939-XVII, n. 629.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Principessa Maria Pia di Savoia », in Cascinone frazione del comune di Seriate (Bergamo).

N. 629. R. decreto 24 febbraio 1939, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Principessa Maria Pia di Savoia », in Cascinone frazione del comune di Seriate (Bergamo) viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1939-XVII

REGIO DECRETO 27 febbraio 1939-XVII, n. 630.
Dichiarazione formale dei fini della Arciconfraternita e Monte della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo in servizio dei poveri agonizzanti, in Napoli.

N. 630. R. decreto 27 febbraio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Arciconfraternita e Monte della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo in servizio dei poveri agonizzanti, con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1939-XVII

REGIO DECRETO 27 febbraio 1939-XVII, n. 631.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Nicola in Marigliano (Napoli).

N. 631. R. decreto 27 febbraio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita di S. Nicola in Marigliano (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1939-XVII

REGIO DECRETO 2 marzo 1939-XVII, n. 632.
Trasformazione a favore dell'Asilo infantile « Tenente Bartolomeo Del Vecchio » della « Fondazione Gaspardi » di Vintebbio frazione del comune di Serravalle Sesia (Vercelli).

N. 632. R. decreto 2 marzo 1939, col quale, sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la « Fondazione Gaspardi » di Vintebbio, frazione del comune di Serravalle Sesia (Vercelli) è trasformata a favore dell'Asilo infantile « Tenente Bartolomeo Del Vecchio ».

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1939-XVII

REGIO DECRETO 6 marzo 1939-XVII, n. 633.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Enrico e Giovanni Monciotti » in Gracciano, frazione del comune di Montepulciano (Siena).

N. 633. R. decreto 6 marzo 1939, col quale, sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Enrico e Giovanni Monciotti » in Gracciano, frazione del comune di Montepulciano (Siena) è eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1939-XVII

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 19 aprile 1939-XVII.
Sostituzione del liquidatore dell'Associazione cooperativa bompensierina di Bompensiere (Caltanissetta).

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 19 giugno 1935-XIII l'Associazione cooperativa bompensierina di Bompensiere, con sede nel comune di Bompensiere (Caltanissetta) veniva sciolta e messa in liquidazione;
Veduto il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste del 7 dicembre 1935 col quale il cav. uff. rag. Giulio Longo è stato nominato liquidatore della cennata Cooperativa;
Considerato che in seguito al decesso del predetto ragioniere Longo è necessario procedere alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Il comm. rag. Deodato Barberis fu Giovanni Cesare è nominato liquidatore dell'Associazione cooperativa bompensierina di Bompensiere, avente sede nel comune di Bompensiere (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati nel capo IV del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, in sostituzione del cav. uff. rag. Giulio Longo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1939-XVII

MUSSOLINI

(1979)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1939-XVII.
Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare dei Bacini montani di Brisighella in comune di Modigliana.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuto che al Consorzio dei bacini montani di Brisighella è stata, tra gli altri lavori, concessa l'esecuzione di quelli di sistemazione montana e di rimboschimento di alcune zone del proprio comprensorio;
Visto l'elenco, in data 21 marzo 1938, dei terreni da sistemare sul bacino del torrente Acerreta-Zona dei fondi della Cosima e Rio Curto, della superficie complessiva di ettari 10.0637, in comune di Modigliana;
Ritenuto che l'elenco e la relativa planimetria sono stati pubblicati a termini di legge e l'elenco stesso è stato notificato ai singoli proprietari senza reclami nè opposizioni;
Visti gli articoli 3, 45, 46 e 47 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Decreta:

L'elenco suindicato e la relativa planimetria sono approvati ed i terreni in essi compresi sono assoggettati a vincolo forestale a termini dell'art. 47 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Roma, addì 20 aprile 1939-XVII

p. Il Ministro: TASSINARI

(1957)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1939-XVII.
Revisione delle patenti di abilitazione all'impiego dei gas tossici rilasciate a tutto l'anno 1935-XIII.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'art. 35 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

Decreta:

Art. 1.

E' ordinata la revisione generale delle patenti di abilitazione all'impiego dei gas tossici rilasciate a tutto l'anno 1935-XIII.

Art. 2.

I titolari delle patenti dovranno presentare alla Prefettura della provincia di residenza, entro il termine massimo di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto, domanda in carta da bollo da L. 4, indirizzata alla Prefettura

che ne ha proceduto al rilascio, unitamente ai seguenti documenti:

a) patente di abilitazione;

b) certificato generale del casellario giudiziario;

c) certificato comprovante la buona condotta morale e politica;

d) certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario o da un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche di qualsiasi specie, che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all'impiego dei gas tossici; non presenta segni di intossicazione alcoolica o da sostanze stupefacenti; ha integri il senso olfattorio e la pervietà nasale; percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio; possiede il visus complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola di Snellen), purchè da un occhio non inferiore a 5/10;

e) fotografia recente del titolare della patente.

I documenti indicati nelle lettere *b*) *c*) e *d*) devono essere redatti ed autenticati in data non anteriore a due mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

La vidimazione della patente, a norma dell'art. 39 del citato regolamento, è soggetta al pagamento della tassa di concessione di lire dieci da corrispondersi mediante marche.

Art. 4.

Le LL. EE i Prefetti del Regno sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 marzo 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(1958)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di titoli del Prestito redimibile 5 %.

(2a *pubblicazione*). Avviso n. 289.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 6a serie n. 658095 di L. 166,60, rilasciata il 30 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Serrasanquirico pel pagamento della quinta e sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Luciani Lucilla di Ugo Maria secondo l'art. 9 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Luciani Ugo Maria fu Gabriele per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia Tesoreria provinciale di Ancona l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2a *pubblicazione*). Avviso n. 290.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie II nn. 281939, 282005, 282035, 282067, e serie 3a nn. 326623, 326671 di L. 133,50 la prima e L. 133,30 ciascuna le altre, emesse dalla esattoria comunale di Crecchio rispettivamente il 29 marzo, 25 aprile, 15 giugno, 13 agosto, 18 ottobre 1937 e 3 gennaio 1938 per versamento della 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, e 6a rata della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta De Luca Arcangelo di Tommaso secondo l'art. 94 del ruolo terreni di detto comune, tutte con delega al suddetto De Luca Arcangelo di Tommaso per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria Provinciale di Chieti l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2a *pubblicazione*). Avviso n. 291.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 281214 (serie 2a), n. 281624 (serie 2a), n. 963228 (serie 3a), di lire 116,75 la prima e di lire 116,65 ciascuna le altre due, rilasciate rispettivamente il 30 marzo, 28 aprile, 29 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Ortona a Mare (Chieti) pel pagamento della 1a, 2a e 5a rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovute dalla ditta De Luca Arcangelo di Tommaso sull'art. 355 del ruolo terreni di detto Comune con delega a De Luca Arcangelo di Tommaso le prime due e a De Luca Tommaso di Arcangelo la terza, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti a De Luca Tommaso di Arcangelo delegato nella quietanza relativa alla quinta rata, essendo quella di saldo al portatore.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2a *pubblicazione*). Avviso n. 292.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 281299 (serie 2a) e n. 281637 (serie 2a) di L. 100 ciascuna rilasciate rispettivamente il 31 marzo e 29 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Ortona a Mare (Chieti) pel pagamento della 1a e 2a rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Tata Adelina fu Giovanni sull'art. 411 del ruolo fabbricati di detto comune con delega alla stessa Tata Adelina fu Giovanni per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata, alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2a *pubblicazione*). Avviso n. 293.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 281148 (serie 2a), n. 281733 (serie 2a), n. 326266 (serie 3a), n. 326420 (serie 3a) di L. 116,75 la prima e di L. 116,65 le altre tre, rilasciate dall'Esattoria comunale di Ortona a Mare (Chieti) rispettivamente il 26 marzo, 22 maggio, 18 giugno e 3 agosto 1937 pel pagamento della 1a, 2a, 3a e 4a rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Basti Maria fu Francesco sull'art. 74 del ruolo terreni di detto comune con delega a Giambuzzi Carmine di Tommaso per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 294.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 280303 (serie 2ª) di L. 250 rilasciata il 15 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Frisa (Chieti) pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta De Luca Arcangelo di Tommaso sull'art. 39 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso De Luca Arcangelo di Tommaso per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 295

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 281222 (serie 2ª) di L. 83,50 rilasciata il 30 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Ortona a Mare (Chieti) pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Bisignani Liborio fu Francesco-Paolo sull'art. 70 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega allo stesso Bisignani Liborio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 296

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 281300 (serie 2ª) e n. 281638 (serie 2ª) di L. 100 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 31 marzo e 29 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Ortona a Mare (Chieti) pel pagamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta D'Ambrosio Nicola fu Gaetano sull'art. 134 del ruolo fabbricati di detto comune con delega allo stesso D'Ambrosio Nicola fu Gaetano pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 297.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 543504 (serie 1ª) di lire 335, rilasciata il 10 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Treviso pel versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Michielan Pasquale Carlo fu Pietro secondo l'art. 1424 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Michielan Pasquale Carlo fu Pietro per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 298.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 3ª n. 896.027 dell'importo di L. 68, e serie 3ª n. 896.030 dell'importo di L. 33, rilasciate dall'Esattoria di Lequile il 2 giugno 1938, e il 12 luglio 1938, rispettivamente pel versamento della 1ª e 2ª e della 3ª rata di sottoscrizione al Prestito Redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Filograna Biagio fu Gaetano per l'art. 3 fabbricati del comune di Lequille, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Zilli Giuseppe fu Luigi.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di tesoreria di Lecce, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 299.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª n. 891.055, dell'importo di L. 800, rilasciata dall'Esattoria di Manduria il 25 marzo 1938 pel versamento in unica soluzione, della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Finestrone Sergio di ignoti per l'art. 337 del ruolo fabbricati, comune di Manduria, con delega pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Matarelli Archimede di Barsanofio.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di tesoreria di Taranto, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 300.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 737161 (serie 2ª) di lire cento, rilasciata dall'Esattoria comunale di Busto Garolfo (Milano) il 13 agosto 1937 pel versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Paganini Rosa fu Patrizio secondo l'art. 65-1 del ruolo terreni di detto comune, con delega alla Banca di Legnano per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute variazioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Milano l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 301.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª, n. 459634 dell'importo di L. 400, rilasciata il 31 agosto 1938 dall'esattoria di Licenza pel versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito immobiliare redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Latini Amedeo fu Luigi, per l'art. 1 terreni, comune di Mandela, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Latini Amedeo fu Luigi.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Regia tesoreria di Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 302

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 9ª, n. 374560, di L. 500 emessa il 20 agosto 1938 dall'Esattoria di Arsoli del comune di Cineto Romano per versamento della 1ª a 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Latini Amedeo fu Luigi secondo l'art. 1 terreni e 2 fabbricati di detto Comune con delega al summenzionato Latini Amedeo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 303.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze numero 998405 (serie 1ª), n. 998445 (serie 1ª), n. 790195 (serie 3ª), n. 790245 (serie 3ª), n. 205744 (serie 3ª), n. 205795 (serie 3ª) di L. 235 la prima e di L. 233 ciascuna le altre cinque, rilasciate rispettivamente il 18 marzo, 13 aprile, 17 giugno, 12 agosto, 20 ottobre e 16 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Valle Maddaloni (Napoli) pel pagamento della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Renzi Ernesto fu Michele sull'articolo 192 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Renzi Ernesto fu Michele per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Napoli l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 304.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 2ª n. 611244 di L. 533 emessa il 5 aprile 1937 dall'Esattoria del Governatorato di Roma per versamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Comini Giuseppe fu Emidio, via Britannia 47, secondo l'art. 4894-3 del ruolo fabbricati del comune di Roma con delega al suddetto Comini Giuseppe fu Emidio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 305

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di prima serie n. 858472 di lire 600, rilasciata il 15 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Baragiano (Potenza) pel versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mitro Vincenzo fu Antonio secondo l'art. 24 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Mitro Antonio di Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Potenza l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 306

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 1ª n. 137927 di L. 135 e n. 138002 di L. 133, serie 3ª n. 378165 di L. 133 e serie 4ª n. 157227 di L. 266, emesse dall'Esattoria di Cumiana rispettivamente il 10 marzo, 15 aprile, 17 giugno e 17 dicembre 1937 per versamento della 1ª, 2ª, 3ª e 5ª-6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Batonio Andrea secondo l'art. 1 del ruolo terreni in Cantalupa di Frossasco, con delega a Battonio Angelo di Andrea (Cantalupa) per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Regia tesoreria provinciale di Torino l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 306-II

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 4ª n. 160071 di L. 101 emessa l'11 aprile 1938 dall'Esattoria di Cumiana per versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Batonio Andrea secondo l'art. 4 del ruolo terreni del comune di Frossasco (Roletto) con delega a Batonio Angelo di Andrea per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria Provinciale di Torino l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 307.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 2ª n. 289252 di L. 135 e n. 618309 di L. 133 emesse rispettivamente l'8 marzo ed il 20 aprile 1937 dall'Esattoria del Governatorato di Roma, per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Chiti Arturo fu Cesare e Pennacchia Amelia fu Lodovico secondo l'art. 4809-2 fabbricati di detto Comune, con delega ai suddetti Chiti Arturo e Pennacchia Amelia per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti a favore di Chiti Arturo fu Cesare delegato per il ritiro dei titoli stessi sulla quietanza di saldo relativa alla partita di cui trattasi.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 308.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 2ª n. 291475 di L. 220 e n. 618310 di L. 216 emesse rispettivamente l'11 marzo ed il 20 aprile 1937 dall'Esattoria del Governatorato di Roma per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pennacchia Amelia e Mario prop. 2/3 e usuf. 2/4 Pennacchia Vincenzo e Cesare prop. 1/3 usuf. 1/4 Gambarotta Maria Antonietta, Rachele ved. Pennacchia usufrut. 1/4 secondo l'art. 16240 del ruolo fabbricati di detto comune con delega a Chiti Arturo fu Cesare per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 309.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze di seconda serie n. 956899 e 956900 di lire 100 ciascuna, rilasciate il 19 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Bareggio (Milano) pel versamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Grassi Tranquillo fu Giovanni secondo l'articolo 88 del ruolo terreni di detto comune, con delega allo stesso Grassi Tranquillo fu Giovanni per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R decreto 20 novembre 1937, n 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Milano, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 310

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 5ª n. 167580 dell'importo di L. 133 rilasciata il 11 dicembre 1937 dall'Esattoria di Caltagirone per versamento 5ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743. dovuta dalla ditta Zimone Salvatore fu Antonino per l'art. 2058 del ruolo terreni comune di Caltagirone, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Zimone Salvatore fu Antonino.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia Tesoreria di Catania, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 311.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 933.152 dell'importo di L. 700 rilasciata il 17 aprile 1937 dall'Esattoria di Gravina, per versamento 2ª rata di sottoscrizione di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Porzia Mauro di Nicola, per l'articolo 573 fabbricati comune di Gravina, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Porzia Mauro di Nicola.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Bari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 312

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 837630 (serie 2ª) di L. 150 rilasciata il 28 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Marostica (Vicenza) pel pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Baron Toaldo Luciano fu Giacomo sull'articolo 11 del ruolo terreni del comune di Molvena (Vicenza) con delega allo stesso Baron Toaldo Luciano fu Giacomo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Vicenza l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 313

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 135376 (serie 2ª) di L. 100 rilasciata il 22 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Massa pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Chicca Mario di Alberto sull'art. 217 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega allo stesso Chicca Mario di Alberto per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Apuania (ex Massa Carrara) l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 314

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 221086 di L. 135 emessa il 17 aprile 1937 dall'Esattoria di Merna del comune di Opachiasella (prov. Gorizia) per il versamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n 1743, dovuta dalla ditta Marusig Francesco fu Stefano e Marusig Amalia n. Marusig secondo l'art. 45 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Marusig Francesco fu Stefano per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Gorizia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(839)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato consolidato 3,50 % (1906)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 382.

E' stato presentato per il tramutamento in cartella al portatore il certificato di rendita Consolidato 3,50 % (1906) n. 217706 di L. 94,50 intestato ad Ariano Luigia e Maurizio di Domenico, minori sotto la patria potestà del padre domiciliato a Chieri (Torino).

Il certificato stesso reca a tergo la dichiarazione di consenso da parte dei contitolari, in autentica Fiorito di Chieri 14 febbraio 1939, con delega alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara per ritiro delle nuove cartelle.

Poichè, per altro, detto certificato risulta mancante del mezzo foglio compartimenti semestrali d'interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del precedente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 17 aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1948)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 95

Media dei cambi e dei titoli

del 27 aprile 1939-XVII.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,97
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	427 —
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,2095
Canadà (Dollaro)	18,91
Danimarca (Corona)	3,9715
Germania (Reichsmark)	7,625
Norvegia (Corona)	4,4705
Olanda (Fiorino)	10,1125
Polonia (Zloty)	357,70
Portogallo (Scudo)	0,8074
Svezia (Corona)	4,5815
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	71,85
Id. 3,50 % (1902)	70,075
Id. 3,00 % Lordo	50,05
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,575
Id. Id. 5 % (1936)	91,125
Rendita 5 % (1935)	91 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,675
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,10
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,975
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,475
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,50
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,675

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ruolo di anzianità del personale del Real Corpo del genio civile

Ai fini e per gli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si comunica che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale del Real Corpo del genio civile per l'anno 1939-XVII.

(1965)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 18 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle Capitanerie di porto.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 16 giugno 1938, n. 1281, che approva le norme ed i programmi per il reclutamento nel corpo delle Capitanerie di porto;
Visto il proprio decreto in data 8 ottobre 1938-XVI;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso in data 8 febbraio 1939-XVII per la nomina di 18 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle Capitanerie di porto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 febbraio 1939-XVII

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI

p. Il Ministro per la marina: CAVAGNARI

Notificazione di concorso per 18 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 1.

E aperto un concorso, per esami, a 18 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle Capitanerie di porto.

Il concorso avrà luogo in Roma, presso il Ministero della marina, alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso:

a) i diplomati capitani di lungo corso che abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Regia marina e contino almeno due anni di navigazione su navi della marina militare o mercantile, e i patentati capitani di lungo corso;

b) i laureati degli istituti superiori navali, delle scuole di commercio ed istituti equiparati, o laureati in ingegneria, matematica, fisica o giurisprudenza, scienze politiche e sociali, od in altre facoltà riconosciute equipollenti;

c) gli ufficiali di porto di complemento con almeno due anni di lodevole servizio.

Art. 3.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani e di razza non ebraica,

b) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista o alla G.I.L. o ai Gruppi universitari fascisti;

c) non avere oltrepassato, alla data della presente notificazione, 30 anni di età se patentati capitani di lungo corso, e 28 anni di età gli altri.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di 4 anni.

A norma dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, il limite di età è elevato: di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al 1° comma dell'art. 4 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di loro e con quella derivante dall'appartenenza al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922;

d) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina, immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, senza correzione, controllato con le tavole ottotipiche, De Wecker, non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

Visus binoculare = 1/2, a 5 metri di distanza;
Visus monoculare = 1/4, a 5 metri di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6, con l'indicazione del domicilio del concorrente e corredate dai documenti di cui all'art. 5, dovranno pervenire al Ministero della Marina — Direzione generale del personale e dei servizi militari — entro il 60° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Non si terrà conto delle domande che pervenissero dopo la data predetta o che per tale data non fossero completamente documentate.

I concorrenti residenti nei territori italiani dell'Africa, o nei possedimenti italiani dell'Egeo o all'estero potranno essere ammessi al concorso presentando entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente e, in ogni caso, almeno 5 giorni prima della data di inizio delle prove scritte di esame.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quello indicato nel presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà in ogni caso scadere prima della data d'inizio degli esami.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario, se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla G.I.L., e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione. Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga sul limite massimo di età, esso deve rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

1° contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

2° essere firmato *personalmente* dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

3° essere ratificato da S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari, che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, dev'essere rilasciato direttamente dalla segreteria generale dei Fasci italiani all'estero o da uno degli ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero. Dovrà inoltre soddisfare ai requisiti di cui ai precedenti numeri 1° e 3° quando sia prodotto anche ai fini della proroga sul limite massimo di età;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non sono ammessi i certificati);

4) certificato di stato libero, o, se trattasi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso o non avrà ottenuto il Regio assentimento;

5) certificato di buona condotta;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare deve invece esibire il foglio di congedo, o la copia dello stato di servizio o il foglio matricolare;

8) fotografia con firma debitamente autenticata e legalizzata;

9) originale o copia autentica, rogata da R. notaio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

I diplomati capitani di lungo corso, per provare la navigazione compiuta, dovranno produrre anche un estratto di matricola mercantile, o un estratto di matricola militare con l'indicazione della navigazione effettuata su RR. navi.

Nella domanda il candidato deve specificare la lingua estera prescelta per la prova obbligatoria e quelle su cui desiderasse sostenere prove facoltative, secondo quanto è specificato nell'annesso programma di esame.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore a quella di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti ufficiali in congedo in servizio temporaneo o ufficiali della M.V.S.N. in servizio effettivo permanente, o impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn. 1), 5) e 6), salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto ministeriale non motivato ed insindacabile.

L'ammissione stessa può inoltre essere accordata sotto riserva, in relazione a quanto è detto nel penultimo ed ultimo comma dell'art. 4 e nel presente articolo.

Art. 7.

I posti messi a concorso sono riservati:

a) 4 ai diplomati capitani di lungo corso sottotenenti di vascello di complemento ed ai patentati capitani di lungo corso;

b) 12 ai laureati;

c) 2 agli ufficiali di porto di complemento con almeno 2 anni di lodevole servizio.

Le nomine avverranno promiscuamente fra i candidati delle tre categorie predette, ma rispettando per ogni categoria il limite numerico dei posti ad essa riservato ed attribuendo i posti della categoria *a*), metà ai sottotenenti di vascello di complemento diplomati capitani di lungo corso e metà ai patentati capitani di lungo corso.

Qualora il numero complessivo dei vincitori di una o due delle tre categorie risulti inferiore al numero di posti ad esse assegnati, il Ministero ha facoltà di completare tale numero con candidati idonei di una o due delle altre categorie, a sua scelta e giudizio insindacabile. Analogo criterio è adottato fra i sottotenenti di vascello e i patentati capitani di lungo corso, nella categoria *a*).

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti, salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta Ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

È consentito negli esami di lingue straniere l'uso del vocabolario.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle due tesi da esso estratte a sorte.

La commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

Art. 10.

Per ottenere la nomina a sottotenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 11.

I vincitori del concorso, nominati sottotenenti, riceveranno gli assegni di viaggio a tariffa militare per recarsi dal luogo di residenza a quello in cui sarà tenuto il corso teorico pratico di cui all'art. 12 della presente notificazione.

Art. 12.

Lo stipendio iniziale inerente al grado di sottotenente è di L. 9300 annue, al quale deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 1800 annue, l'indennità militare di L. 2400 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia (salve le riduzioni e gli aumenti di legge).

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso la R. Accademia navale e un tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto per la complessiva durata di 12 mesi, dopo di che saranno promossi tenenti.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Capitanerie di porto del Regno e delle Colonie ovvero al Ministero della Marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) o al Ministero delle comunicazioni (Ispettorato delle Capitanerie di porto).

Roma, addì 8 febbraio 1939-XVII

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI

p. Il Ministro per la marina: CAVAGNARI

TABELLA

Programma dell'esame di concorso a sottotenente di porto

Numero della prova	MATERIE DI ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	ESAME SCRITTO			
1	Svolgimento di un tema in lingua italiana su un argomento di cultura generale.	—	8 ore	3
2	Svolgimento di un tema su elementi di diritto marittimo.	—	8 ore	3
3	Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua come specificato nella nota *B*.	—	8 ore	2
	ESAME ORALE			
4	*1° Gruppo*	—	50 minuti	2
	a) Diritto civile	2		
	b) » costituzionale;	2		
	c) » amministrativo	2		
	d) » e procedura penale . . .	2		
	e) » internazionale marittimo.	2		
5	*2° Gruppo*	—	20 minuti	2
	f) Codice di commercio (libro II e libro IV, capo II) – Codice per la marina mercantile;	2		
	g) Cultura militare	2		
6	*3° Gruppo*	—	30 minuti	2
	h) Matematica	2		
	i) Fisica	2		
	l) Geografia	2		
	m) Economia politica e corporativa	2		
	n) Statistica	2		
7	Lingua straniera (1)	—	10 minuti	1

(1) I candidati dovranno parlare correntemente, pronunziare bene e tradurre a vista

Nota A. — La Commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti in iscritto.

Nota B. — I candidati, oltre l'esame obbligatorio in una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti, fino ad un punto intero, a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per l'altra lingua in più l'aggiunta è in ragione della metà delle aliquote predette. I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere anche in altra lingua che non sia fra quelle sopra indicate.

Qualora il Ministero accolga la domanda la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri sopraindicati.

Diritto civile.

Tesi 1ª - Nozione e ripartizione del diritto - Fonti del diritto - Della legge nel tempo e nello spazio - Interpretazione delle leggi.

Tesi 2ª - Dei rapporti e degli atti giuridici in generale - Elementi essenziali, naturali ed accidentali nei negozi giuridici - Persone fisiche e persone giuridiche - Condizioni che determinano e modificano la capacità ed il godimento dei diritti.

Tesi 3ª - Cittadinanza, disposizioni che ne regolano l'acquisto, la perdita e il riacquisto - Domicilio, residenza e dimora - Assenza; assenza in guerra.

Tesi 4ª - Matrimonio - Filiazione legittima e filiazione naturale - Legittimazione - Minore età ed interdizione - Patria potestà e tutela L'inabilitazione e la emancipazione - Ordinamento e atti dello stato civile.

Tesi 5ª - I beni secondo la loro natura giuridica - Diritti personali e reali - Possesso ed azioni possessorie - Proprietà: concetto, modo di acquisto, limitazioni, estinzione - Servitù personali e prediali - Loro estinzione.

Tesi 6ª - Delle obbligazioni - Diverse specie - Loro effetti - Modi legali e convenzionali di garantire l'adempimento di esse - Modi di estinzione - Novazione e prescrizione.

Tesi 7ª - Dei contratti - Varie specie e requisiti essenziali - Effetti dei contratti in generale e in ispecie di quelli traslativi di proprietà od altri diritti reali - Interpretazione dei contratti.

Diritto costituzionale.

Tesi 1ª - Diritto costituzionale - Nozione di Stato - Le varie forme di Governo - Governo rappresentativo in particolare - Monarchia e repubblica - Governo costituzionale e Governo parlamentare.

Tesi 2ª - Condizioni storiche, sociali e dottrine politiche che contribuirono a determinare l'avvento del regime rappresentativo nell'Europa occidentale e centrale Successiva estensione del regime rappresentativo ad altri Stati dell'Europa ed ai principali Stati d'America e d'Asia.

Tesi 3ª - Governo monarchico costituzionale in Italia - Potere legislativo, esecutivo e giudiziario - Suoi sviluppi in rapporto all'ordinamento fascista - Il P. N. F.

Tesi 4ª - Il potere esecutivo o di governo - Il Capo del Governo - Il Gran Consiglio del Fascismo - Il Consiglio dei Ministri - Nomina e revoca dei Ministri - Responsabilità politica dei Ministri.

Tesi 5ª - Il potere legislativo - Il Senato - Sua composizione - La Camera dei Deputati - Sua composizione - Il Collegio elettorale nazionale - Requisiti per l'elettorato attivo e passivo La procedura per la approvazione della legge - Decreto-legge e decreto legislativo.

Tesi 6ª - Il potere giudiziario - Ordinamento giuziario - La giurisdizione ordinaria e la giurisdizione speciale - Competenza del giudice per materia, valore e territorio - I gradi di giurisdizione.

Diritto amministrativo.

Tesi 1ª - Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Fonti del diritto amministrativo - Accentramento e decentramento.

Tesi 2ª - Demanio - Tasse - Imposte - Debito pubblico.

Tesi 3ª - Amministrazione centrale e locale - Ministeri - Attribuzioni dei Ministri - Obblighi e diritti dei pubblici funzionari - Il concetto di stabilità nel rapporto di pubblico impiego.

Tesi 4ª - Il Consiglio di Stato - Suo ordinamento e sue attribuzioni (consultive e giurisdizionali) - Avvocatura dello Stato e sue attribuzioni.

Tesi 5ª - Funzione censoria nel Governo costituzionale - Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.

Tesi 6ª - Amministrazione locale - Provincia e suo ordinamento - Giunta provinciale amministrativa e sue funzioni anche in materia di contenzioso - Tutela e vigilanza dello Stato.

Tesi 7ª - Comuni - Podestà - Consulta municipale - Loro attribuzioni - Amministrazione speciale per il Comune di Roma.

Diritto e procedura penale.

Tesi 1ª - Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Le principali innovazioni del nuovo codice penale - Codice e leggi complementari - La legge penale nel tempo e nello spazio - Estradizione.

Tesi 2ª - Dei reati in generale - Delitti e contravvenzioni - Classificazione dei reati - Elementi del reato - Subbietto attivo - Concorso di più persone nello stesso reato - Subbietto passivo ed oggetto - Volontà - Dolo e colpa - Fatto - Consumazione - Tentativo - Concorso di reati - Imputabilità - Aggravanti e discriminanti del reato - Della recidiva.

Tesi 3ª - Delle pene - Nozione di pena - Pene principali ed accessorie - Concorso di pene - Aggravanti e discriminanti delle pene - Conseguenze penali della condanna - Misure amministrative di sicurezza - Delle sanzioni civili.

Tesi 4ª - Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato - Contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia - Contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti - Contro l'ordine pubblico - Contro l'incolumità pubblica - Contro la fede pubblica.

Tesi 5ª - Cenni sui delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio - Contro la moralità pubblica ed il buon costume - Contro l'integrità e la sanità della stirpe - Contro la famiglia.

Tesi 6ª - Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio.

Tesi 7ª - Nozione del processo penale - Ordinamento giudiziario e competenza - Azione penale - Suo esercizio - Querela - Azione civile nascente da reato - Parti nel processo penale - Difesa - Istruzione.

Tesi 8ª - Atti di polizia giudiziaria - Cenni sulla istruzione sommaria - Arresto e libertà provvisoria - Cenni sul giudizio - Sentenze e ordinanze - Mezzi d'impugnazione.

Diritto internazionale marittimo.

Tesi 1ª - Concetti generali del diritto internazionale - Storia e fonti del diritto internazionale in generale e del diritto internazionale marittimo in particolare - Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

Tesi 2ª - Il campo del diritto internazionale marittimo - L'alto mare - il mare territoriale Spazi marittimi particolari - Le acque interne - Fiumi internazionali - Sottosuolo marino e spazio atmosferico al di sopra dell'alto mare - Regime delle navi in alto mare e nel mare territoriale.

Tesi 3ª - La polizia del mare e della navigazione - Polizia generale della navigazione in alto mare - Polizie speciali: *a*) pirateria; *b*) tratta degli schiavi; *c*) protezione cavi sottomarini; *d*) polizia della pesca in alto mare.

Tesi 4ª - Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezione - La pesca nei rapporti internazionali - Inquinamento acque navigabili.

Tesi 5ª - Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra - La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche - I belligeranti nella guerra marittima - La corsa - Le mine e i sommergibili - Blocco marittimo - Embargo e angaria - Rappresaglia.

Tesi 6ª - Il diritto di preda nella guerra marittima - Rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali - Navi soggette a preda - Carattere nemico delle navi e delle merci - Contrabbando di guerra - Assistenza ostile - Visita e cattura - Giudizio delle prede.

Tesi 7ª - Neutralità nella guerra marrittima - Concetti generali sulla neutralità Diritti e doveri dei belligeranti e neutrali - Ammissione e permanenza delle navi belligeranti nelle acque neutrali - Internamento delle navi dei belligeranti.

Codice di commercio A) - *Codice per la marina mercantile* B).

Tesi 1ª - *A*) La nave: costruzione, proprietario, armatore, trapasso di proprietà, ipoteca navale, prestito e cambio marittimo.

B) Giurisdizione amministrativa della marina mercantile - Personale delle capitanerie di porto - Principali attribuzioni.

Tesi 2ª - *A*) Capitano, equipaggio, contratto di arruolamento.

B) Gente di mare - Capitani e padroni - Ufficiali di bordo - Equipaggi - Costruttori navali.

Tesi 3ª - *A*) Contratto di noleggio: polizza di carico, nolo, passeggeri.

B) Carte di bordo, visite alle navi in partenza - Trasporti di passeggeri. Polizia di bordo e della navigazione - Naufragi e ricuperi - Pesca.

Tesi 4ª - *A*) Assicurazione contro i rischi della navigazione - Dell'abbandono.

B) Del lido del mare e delle spiaggie - Servizio dei porti e delle spiaggie - Polizia amministrativa e sicurezza dei porti. Polizia giudiziaria dei porti e delle rade - Battelli ed altri galleggianti per servizio dei porti - Piloti pratici locali.

Tesi 5ª - *A*) avarie e contribuzione - Danni cagionati dagli urti delle navi.

B) Atti di guerra delle navi mercantili - Prede - Navi e mercanzie neutrali - Riprese, Confische - Liquidazione e ripartizione delle cose confiscate - Rappresaglie.

Tesi 6ª - *A*) Crediti privilegiati sulle cose caricate, sul nolo, sulla nave.

Tesi 7ª - *A*) Sequestro, pignoramento e vendita giudiziale delle navi.

B) Giurisdizione civile del comandante del porto (legge 31 dicembre 1928, n. 3119) - Giurisdizione penale marittima mercantile - Competenza e procedura - Potere disciplinare.

Cultura militare.

Tesi 1ª - *Leva marittima*: Soggezione alla leva marittima - Classi di leva - Chiamata - Arruolamento - Obblighi di servizio - Autorità preposte alle operazioni di leva marittima - Consigli di leva e loro competenza - Note preparatorie e liste di leva . Chiamata e sessioni di leva - Esame personale - Arruolamento e invio alle armi - Ricorsi contro le decisioni del Consiglio di leva - Ferme di leva e ferme volontarie - Ritardi alla presentazione alle armi - Riduzioni e facilitazioni di servizio - Dispense ed esenzioni - Congedo illimitato e congedo assoluto - Anticipato congedo ai militari di leva o volontari - Arruolamenti eccezionali - Renitenza - Diserzione - Sanzioni penali per reati in materia di leva marittima. Ritardi ai congedamenti. Richiami alle armi (testo unico approvato con R. decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2509).

Istruzione premilitari obbligatoria (R. decreto-legge n. 2150 in data 31 dicembre 1934 e circolare I. P. M. allegata al f. o. M. del 29 aprile 1937-XV).

Tesi 2ª - *Ordinamento della Regia marina* - Servizio navale - Servizio dipartimentale marittimo - Servizi centrali - Servizi speciali - Istituti e scuole della Regia marina.

Corpi militari della Regia marina e loro funzioni - Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente - Corrispondenza dei gradi (legge 8 luglio 1926, n. 1178, e legge 30 dicembre 1932, n. 1613). Attribuzione del capo e sottocapo di stato maggiore (R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1870). Classificazione del Regio naviglio (Regio decreto 19 luglio 1929).

Tesi 3ª - *Ordinamento del C.R.E.M.*: Personale volontario e di leva - Categorie del personale - Gerarchia e corrispondenza di gradi con quelli del Regio esercito - Assegnazione del personale di leva alle varie categorie e specialità - Tirocini pratici e corsi per il personale di leva - Passaggio nel personale volontario - Speciali vincoli di servizio - Corsi di istruzione per il personale volontario - Classifiche - Varie specie di ferma - Rafferme - Proscioglimenti - Trasferimenti - Congedamenti e riammissioni in servizio - Richiami (testo unico approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, modificato con la legge 15 giugno 1933, n. 778).

Tesi 4ª - *Cenni sul potere marittimo*: Suoi elementi: navi da guerra e del commercio; basi navali e loro funzioni; traffico marittimo (linee di navigazione - Scambi e rifornimenti - Porti).

Tesi 5ª - *Difesa costiera*: Ostruzioni retali: armi subacque - sbarramenti - Servizi di dragaggio.

Tesi 6ª - *Segnalamento marittimo*: servizi semaforici - portolani.

Sugli argomenti di cui alle tesi 5ª, 6ª potranno essere utilmente consultati i manuali editi dal Ministero della marina per l'istruzione premarinara.

Matematica.

Tesi 1ª - *A*) Calcolo dei radicali - Cenno sulle potenze con esponenti frazionari - Sistemi di equazioni di 1° grado.

B) Proporzioni fra grandezze - Similitudine fra figure piane, in particolare fra triangoli e poligoni.

C) Relazioni trigonometriche fra lati ed angoli di un triangolo.

Tesi 2ª - *A*) Equazioni di 2° grado ad una incognita - Equazioni riducibili al 2° grado - Sistema di equazioni di grado superiore al primo.

B) Area dei poligoni - Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio.

C) Formule per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione è la bisezione degli argomenti - Applicazione delle tavole trigonometriche alla rosoluzione dei triangoli rettilinei.

Tesi 3ª - *A*) Progressioni aritmetiche e geometriche - Logaritmi.

B) Rette e piani nello spazio - Ortogonalità e parallelismo - Diedri, Triedri, Angoloidi - Poliedri.

C) Relazione fra le funzioni circolari di uno stesso arco o di archi associati - Funzioni circolari di alcuni archi (30°, 45°, 60°, 18°, 36°).

Tesi 4ª - *A*) Equazioni esponenziali - Uso delle tavole logaritmiche ed applicazione al calcolo di espressioni numeriche.

B) Equivalenza dei solidi - Superficie e volume dei poliedri semplici, del cilindro, del cono e della sfera.

C) Trasformazione di somme e di differenze delle funzioni circolari in prodotti - Determinazione di un angolo quando è dato il valore della sua funzione circolare e viceversa.

Tesi 5ª - *A*) Applicazione dell'algebra alla geometria.

B) Proprietà del circolo; angoli al centro e angoli inscritti in una circonferenza - Misura di un arco e dell'area di un settore circolare.

C) Applicazione della trigonometria piana - Raggi dei circoli circoscritto ed inscritto - Calcolo della lunghezza del lato di un poligono regolare di n lati, dato il raggio del circolo circoscritto.

Fisica.

Tesi 1ª - *Meccanica*: Moto uniforme e moto uniformemente vario - Moti periodici; circolare e oscillatorio - Concetto di forza ed unità statica di essa. Equilibrio di forze complanari o comunque disposte: equilibrio dei corpi con un punto o con un asse fisso. Principio di inerzia - Proporzionalità fra forza e accelerazione. Massa. Unità dinamica di forza. Uguaglianza fra azione e reazione. Caduta dei gravi liberi. Oscillazione del pendolo.

Tesi 2ª - Lavoro ed energia - Unità di lavoro e di potenza - Energia di moto e di posizione. Equilibrio dinamico nelle macchine. Cenno sull'attrito e resistenza del mezzo. Conservazione dell'energia. Trasmissione della pressione nei fluidi. Pressione generata dal peso dei fluidi, con particolare riguardo all'atmosfera. Compressione (a temperatura costante) degli aeriformi. Moto dei fluidi; pompe. Moto di un solido immerso in un fluido (applicazione alle navi, ai dirigibili e ai velivoli). Cenno sulle azioni molecolari e sulla pressione osmotica. Concetto di pressione.

Tesi 3ª - Termologia - Concetto di temperatura; misura della temperatura. Concetto di quantità di calore; caloria. Calore specifico e capacità termica. Cenno sulla propagazione del calore. Nozione di dilatazione termica. Il calore negli aeriformi; equazione caratteristica dei gas. Temperatura assoluta. Cambiamento di stato. Il 1° principio della termodinamica; equivalente meccanico della caloria. Il 2° principio della termodinamica. Cenno sui motori termici e sulle macchine frigorifere.

Tesi 4ª - *Acustica*: Moto vibratorio del mezzo e percezione del suono. Frequenza, lunghezza d'onda ed intensità di un suono semplice. Timbro di un suono. Cenno sui fenomeni di interferenza. Intervalli musicali. Cenno sulla riproduzione dei suoni.

Tesi 5ª - *Elettrologia e Magnetismo*: Fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che v'intervengono. Condensatori. L'effetto Volta e la pila elettrica. Corrente elettrica costante nei conduttori di prima specie e grandezze da cui dipende. Principali fenomeni di magnetostatica. Azione magnetica terrestre. Campo magnetico prodotto da una corrente. Applicazione alla misura della corrente (galvanometro, ecc.), alla trasmissione dei segnali (telegrafo, ecc.). Calore prodotto dalla corrente; applicazione al riscaldamento e alla illuminazione.

Tesi 6ª - La corrente elettrica nei conduttori di seconda specie: dissociazione elettrolitica - Accumulatori. La corrente nei gas; ionizzazione. Raggi catodici e raggi X. Cenno sui fenomeni di radioattività. Induzione elettromagnetica. Corrente alternata. Cenno sugli alternatori, motori e dinamo. Trasformatori statici. Telefono. Utilizzazione elettrica dell'energia idraulica. Onde elettromagnetiche; loro produzione e mezzi per ricerverle. Cenno di radiotelegrafia e radiotelefonia. Cenno sulla costituzione della materia: molecole, atomi, elettroni, nuclei. Cenno sui fenomeni termoionico e fotoelettrico.

Tesi 7ª - *Ottica*: Riflessione e rifrazione con applicazione agli specchi piani e ai prismi. Cenno sugli specchi sferici e sulle lenti sottili. Occhio e strumenti ottici più usati. Dispersione della luce. Velocità della luce nel vuoto e nei mezzi materiali - Cenno sui fenomeni d'interferenza, diffrazione e polarizzazione. Frequenza, lunghezza d'onda ed intensità di una radiazione semplice. Cenno sulla natura elettromagnetica della luce - Radiazioni non visibili. Cenni di spettroscopia.

Geografia.

Tesi 1ª - *A*) La Terra come pianeta: forma, dimensioni e movimenti - Carte geografiche e topografiche: loro lettura.

B) Divisione politica della Terra - I grandi Stati moderni.

Tesi 2ª - *A*) Distribuzione delle terre e dei mari - Le grandi linee del rilievo terrestre - Il mare e i suoi fenomeni - Atmosfera e climi.

B) Gli Stati di Europa - Loro importanza politica ed economica - Il problema demografico.

Tesi 3ª - *A*) Origine delle roccie - Fossili e loro importanza - Breve riassunto delle ere geologiche - Comparsa dell'uomo sulla terra.

B) L'Italia politica dopo la guerra mondiale e il suo sviluppo agricolo, industriale e commerciale - Gli italiani all'estero - Il Mediterraneo e l'Italia.

Tesi 4ª - *A*) Razze, popoli e nazioni - Distribuzione attuale degli uomini - Forme di vita e di civiltà in relazione all'ambiente - Agglomeramenti umani e loro diversi tipi.

B) Geografia generale fisica, economica e politica dell'Asia - Razze, popoli, religioni - Interessi italiani.

Tesi 5ª - *A*) Azione dell'atmosfera, delle acque continentali (superficiali e sotterranee), delle nevi e dei ghiacciai, delle acque marine e degli organismi nel modellamento della superficie terrestre.

B) Geografia generale fisica, economica e politica dell'Africa - Le colonie italiane in particolare.

Tesi 6ª - *A*) Calore terrestre - Fenomeni vulcanici, sismici e bradisismici - Origine dei rilievi terrestri.

B) Geografia generale fisica, economica e politica dell'Oceania - Le terre polari.

Tesi 7ª - *A*) Scambi: distribuzione delle piante e degli animali di valore economico fondamentale; principali mercati delle materie prime; mezzi di trasporto e grandi vie di comunicazioni mondiale - Migrazioni storiche e attuali - Colonie e loro tipi.

B) Geografia generale fisica, economica e politica delle Americhe - Gli italiani nelle Americhe.

Economia politica e corporativa.

Tesi 1ª - *A*) Utilità e limitazione dei beni - Elementi della produzione.

B) Caratteristiche dell'economia corporativa della produzione, nello scambio e nel consumo.

Tesi 2ª - *A*) Lo scambio dei beni - Teoria della domanda e dell'offerta.

B) L'intervento dello Stato nell'economia liberista e nell'economia corporativa.

Tesi 3ª - *A*) Del salario - Leggi del salario nell'economia liberista.

B) Le forze produttive nell'economia corporativa e a disciplina unitaria della produzione.

Tesi 4ª - *A*) Il valore e le leggi relative.

B) Il salario corporativo.

Tesi 5ª - *A*) La circolazione dei beni - La moneta - Lo scambio internazionale.

B) La collaborazione corporativa fra capitale e lavoro.

Tesi 6ª - *A*) La distribuzione della ricchezza.

B) Gli scambi internazionali in regime corporativo.

Statistica.

Tesi 1ª — La funzione del procedimento induttivo nell'indagine statistica - Concetto di statistica.

Tesi 2ª — Rilevazione e spoglio dei dati statistici - Organi preposti alle rilevazioni statistiche - Il dato statistico - Le tabelle statistiche - Valutazione critica dei dati - Scoperta ed eliminazione degli errori - L'impiego delle macchine nello spoglio e nella elaborazione dei dati.

Tesi 3ª — Metodologia statistica - Comparabilità dei dati - Comrabilità ottenuta mediante rapporti, medie, rappresentazioni grafiche, ecc.

Tesi 4ª — La regolarità dei fenomeni statistici - Cenni sul principio di probabilità - Legge dei grandi numeri.

Tesi 5ª — Stato e movimento della popolazione, con particolare riguardo all'Italia - Censimento e classificazioni - Densità della popolazione - Statistica dei movimenti migratori interni ed esterni.

Tesi 6ª — Principali statistiche della vita economica nazionale, con particolare riguardo all'Italia: *a*) censimenti industriali e agricoli; *b*) produzione, scambi, moneta, risparmi, salari, prezzi. Cenni sui numeri indici dei prezzi e del costo della vita.

(1952)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a sei posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno della Direzione generale della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed il successivo R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 116, sulla precisazione delle ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerenze di guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719 e 27 giugno 1937, n. 1033, concernenti l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri Enti pubblici;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1938, n. 143, col quale sono stati stabiliti i nuovi ruoli del personale civile dell'Amministrazione della marina mercantile;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il decreto 8 ottobre 1938-XVI del Capo del Governo che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a sei posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno della Direzione generale della marina mercantile.

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prender parte coloro che sappiano leggere e scrivere e che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Il detto limite massimo di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato, e per il personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto, sottoscritte dall'aspirante, redatte su carta bollata da lire sei e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4 dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale della marina mercantile - Divisione personale e servizi vari) entro il sessantesimo giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione oltre il loro nome, cognome e paternità, anche il recapito e debbono elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa. Dovranno inoltre dichiarare sotto la loro personale responsabilità di non appartenere alla razza ebraica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato di studio ovvero altro documento comprovante che l'aspirante sa leggere e scrivere. Tale prova potrà consistere anche in una dichiarazione notarile debitamente legalizzata redatta in calce alla domanda di ammissione (che in questo caso va interamente scritta di proprio pugno dall'aspirante), la quale certifichi che la domanda stessa è stata redatta dall'aspirante alla presenza del notaio;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

4) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà, o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari.

Detti aspiranti presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme, avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o infine mediante un'attestazione, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, in Africa Orientale, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta in Africa Orientale, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli stessi documenti saranno presentati dai candidati invalidi o minorati in dipendenza di operazioni militari cui hanno partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, nonchè dagli orfani di caduti o figli di invalidi in conseguenza delle operazioni stesse;

9) certificato in carta da bollo da L. 4, comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista od alla Gioventù italiana del Littorio od ai Gruppi universitari fascisti nonchè la data di iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattisi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario, dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero produrranno un certificato, in carta da bollo da L. 4, firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero della sede in cui risiedono, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Il certificato potrà, altresì, essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero a firma del Segretario generale o di uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detto certificato sarà sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti la appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese (P.F.S.), e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno dovranno essere firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice segretario.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 o all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai concorrenti coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11) fotografia recente del candidato, munita di firma. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio.

Il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, esibirà un certificato del capo ufficio in carta da bollo da L. 4 attestante la durata e la qualità del servizio straordinario, nonchè gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario.

Oltre ai documenti di cui sopra, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda tutti quei titoli che potranno attestare della loro capacità ai fini del servizio che sarebbero chiamati a disimpegnare in caso di nomina.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 9 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma, da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 8, 9, 10 e 11 dell'art. 4, insieme a copia dello stato di servizio rilasciato dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie potranno presentare, in termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro il novantesimo giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, cui si aspira, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, per i coniugati.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, che sarà nominata con successivo decreto, sarà composta come segue:

presidente: un funzionario del Ministero (Direzione generale della marina mercantile) di grado non inferiore al 6°;

membri: due funzionari del Ministero (Direzione generale della marina mercantile) di grado non inferiore all' 8°;

segretario senza voto: un funzionario del Ministero (Direzione generale della marina mercantile) di grado non inferiore al 10°.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito con coefficienti numerici che saranno determinati dalla Commissione.

Salvi i diritti preferenziali a favore degli invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, degli ex combattenti, degli iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, di coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e di coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazioni ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, l'assegnazione dei posti sarà fatta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 111 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, secondo l'ordine seguente:

1° a coloro che abbiano prestato servizio nei corpi militari;

2° ai figli degli impiegati dello Stato.

Tra gli aspiranti che appartengono ad una delle predette categorie la preferenza sarà data, nella categoria, a coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, nell'Amministrazione della marina mercantile e tra questi, agli ammogliati con prole, rispetto a quelli coniugati senza prole ed a quest'ultimi rispetto ai celibi.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 8.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile) e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado di inserviente e, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura e colle norme stabilite dalle vigenti disposizioni.

Coloro che allo scadere del periodo di prova fossero invece, ritenuti, a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

Al personale assunto in prova sarà corrisposto, ai sensi del decreto 2 luglio 1929, del Ministro per le finanze, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile di L. 300, diminuito del 12 % a mente del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e aumentato a mente dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, oltre per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del Regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

(1971)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 7 posti di direttore amministrativo nel ruolo dei direttori amministrativi delle Regie università e dei Regi istituti superiori.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduta la legge 8 giugno 1933-XI, n. 629;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive aggiunte e modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1683;

Veduto il R. decreto 7 agosto 1938-XVI, n. 2193;

Veduto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335;

Veduta la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a 7 posti di direttore amministrativo di III classe (gruppo *A*, grado 8°) nel ruolo dei direttori amministrativi delle Regie università e dei Regi istituti superiori.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte:

a) i funzionari del gruppo amministrativo dei Regi istituti di istruzione superiore, che abbiano prestato almeno dieci anni di servizio nel gruppo stesso;

b) i capi di segreteria dei Regi istituti superiori di cui all'articolo 233 del citato testo unico, in servizio al 22 giugno 1933-XI, data di pubblicazione della legge 8 giugno 1933-XI, n. 629, purchè provvisti del titolo di studio di cui al n. 2 del successivo art. 4 del presente bando e della anzianità di 10 anni;

c) coloro che erano scrutinabili per la nomina a direttore amministrativo ai sensi dell'art. 9 della legge 8 giugno 1933-XI, n. 629;

d) i funzionari di gruppo *A* delle Amministrazioni dello Stato, di grado non inferiore al 9°, forniti del titolo di studio di cui al n. 2 del successivo art. 4 e provvisti dell'anzianità richiesta dalle vigenti disposizioni per l'ammissione agli esami di promozione al grado 8°.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione superiore) entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande debbono essere sottoscritte dai concorrenti con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del domicilio e del loro preciso recapito. I candidati hanno l'obbligo di comunicare al Ministero qualsiasi variazione del loro recapito.

I concorrenti che risiedano all'estero o nell'Africa Italiana hanno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i trenta giorni successivi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) titolo di studio prescritto dall'art. 138 del citato testo unico (laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze economiche e commerciali o in scienze economico-marittime) per i concorrenti di cui alle lettere *b*) e *d*) del precedente art. 2;

3) certificato di iscrizione al P. N. F., in carta legale, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia nella quale ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto in carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente al Fascio di combattimento per l'anno in corso nonchè l'anno, il mese ed il giorno della iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 il predetto certificato dovrà inoltre contenere l'attestazione che l'iscrizione non è stata mai inerrotta e dovrà essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

4) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

5) certificato medico dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

6) certificato di regolare condotta morale civile e politica, relativo all'ultimo triennio;

7) certificato generale negativo, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

8) stato di servizio militare o foglio matricolare, se il candidato abbia prestato servizio militare o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva;

9) stato di famiglia rilasciato dal competente ufficio anagrafico;

10) copia dello stato matricolare rilasciato dall'Università o Istituto ovvero dall'Amministrazione statale di provenienza;

11) fotografia autenticata dal capo dell'ufficio cui il candidato appartiene;

12) tutti i documenti, attestazioni, ecc., rilasciati dalle competenti autorità, da cui risultino i titoli preferenziali, in possesso dei candidati, da tenersi eventualmente presenti ai sensi del comma 4° del successivo art. 8.

I candidati potranno inoltre produrre quei titoli, documenti e pubblicazioni atti a dimostrare la loro preparazione generale e speciale all'ufficio cui aspirano.

I concorrenti di cui alla lettera *d*) del precedente art. 2 dovranno inoltre presentare una dichiarazione, rilasciata dall'Amministrazione cui appartengono, attestante che essi sono provvisti dell'anzianità richiesta dalle vigenti disposizioni per l'ammissione agli esami di promozione al grado 8°.

Alla domanda dovrà essere, infine, unito un elenco, in duplice copia, di tutti i documenti, titoli, ecc., che si presentano.

Art. 5.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle necessarie vidimazioni o legalizzazioni.

I documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 9 non saranno validi se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai nn. 4, 5, 6 e 7 sono dispensati coloro che appartengono ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 6.

Le domande che perverranno oltre il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 7.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno comunicati agli interessati.

Le prove scritte vertono:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto costituzionale e diritto amministrativo;

c) su un tema concernente la legislazione e i servizi dell'istruzione superiore.

La prova orale avrà per oggetto:

a) le materie delle prove scritte;

b) il diritto corporativo;

c) l'economia politica corporativa e la scienza delle finanze;

d) l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

e) la statistica metodologica e demografica;

f) la legislazione comparata sull'istruzione superiore.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo.

Art. 8.

La Commissione dispone di 10 punti per ciascuna delle prove scritte d'esame, di 10 punti per la prova orale e di 10 punti per i titoli.

Alla prova orale sono ammessi i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sette decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, è stabilita secondo l'ordine dalla somma della votazione complessiva riportata nelle prove d'esame e del coefficiente relativo alla valutazione dei titoli.

Nei casi di parità di merito sono da osservarsi i criteri preferenziali stabiliti dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

Per il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione dell'indennità di missione spettante ai candidati non residenti in Roma, si applicano le disposizioni di cui all'art. 45 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(1970)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.